




Città metropolitana di Bari



*Approvato dal Comune del C.M.
M. 125 del 5.8.2025*



**REGOLAMENTO PER IL
FUNZIONAMENTO DEL
COMITATO TECNICO
METROPOLITANO DELL'AMBIENTE**

Presentazione del Regolamento

L'ambiente non è soltanto un insieme di risorse da gestire.

È la nostra origine comune, la condizione del presente e la promessa del futuro. In ogni albero che respira, in ogni mare che raccoglie, in ogni silenzio della terra, risiedono valori universali: equilibrio, rispetto, limite, interconnessione.

Il presente Regolamento nasce da questa consapevolezza e da una visione: costruire una governance ambientale capace di ascoltare il tempo in cui viviamo e di rispondere con competenza, responsabilità e coraggio.

La Città metropolitana di Bari si dota di un Comitato Tecnico Metropolitanamente dell'Ambiente rinnovato nella forma, nei criteri e nel pensiero: un organismo unico, multidisciplinare, integrato, che sostituisce i precedenti comitati settoriali. Uno strumento tecnico-consulativo di alto profilo, pensato per affrontare le crescenti sfide ambientali con rigore tecnico, ma anche con visione strategica, al fianco dei Servizi e nel cuore delle decisioni.

Non si tratta solo di una semplificazione amministrativa. È un cambio di passo. È il segno che l'ambiente non si segmenta, si abbraccia. Non si governa per adempimenti, ma per scelte consapevoli. Ogni valutazione istruttoria richiede lucidità tecnica, ma anche coscienza civile: perché ogni autorizzazione ambientale è una pagina scritta nel paesaggio futuro del nostro territorio.

In linea con gli obiettivi dell'Agenda 2030 e con le direttive europee sulla transizione ecologica, il Comitato si configura anche come uno spazio di riflessione tecnica al servizio delle politiche ambientali locali. Sarà chiamato a confrontarsi con temi centrali quali:

- *la decarbonizzazione,*
- *l'economia circolare,*
- *la tutela della biodiversità,*
- *la gestione responsabile delle risorse naturali,*
- *la resilienza climatica.*

In questo quadro, il Regolamento rappresenta la nostra risposta istituzionale e la nostra assunzione di responsabilità verso un futuro più giusto, più sostenibile, più condiviso. Rende visibile un modello di pubblica amministrazione più coerente, più integrato, capace di leggere i temi ambientali come nodi strutturali dello sviluppo sostenibile. E chiama tutti – funzionari, tecnici, cittadini, imprese – a una nuova alleanza. Perché il futuro ambientale non è solo compito di pochi, ma dovere di ciascuno. L'ambiente custodisce ciò che non possiamo permetterci di perdere: la qualità della vita, l'identità dei luoghi, la giustizia tra le generazioni.

Ecco perché questo Regolamento non è un semplice atto tecnico.

È un gesto di consapevolezza istituzionale.

È un invito a pensare, progettare, deliberare e costruire con cura.

Vito Leccese, Sindaco metropolitanamente

Maria La Ghazza, Consigliera delegata alla transizione ecologica

Sommario

| | |
|--|---|
| TITOLO I – NORME GENERALI | 4 |
| <i>Art.1 – Oggetto e finalità del regolamento</i> | 4 |
| <i>Art. 2 – Procedimenti oggetto di valutazione del Comitato Tecnico Metropolitano</i> | 4 |
| <i>Art.3 – Definizioni</i> | 5 |
| <i>Art.4 – Responsabile del procedimento</i> | 5 |
| TITOLO II – MODALITA' DI COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO | 5 |
| <i>Art.5 – Indizione della procedura selettiva</i> | 5 |
| <i>Art.6 – Modalità di presentazione delle candidature</i> | 6 |
| <i>Art.7 – Conferimento dell'incarico ed obblighi dichiarativi</i> | 6 |
| <i>Art.8 – Cause di inconferibilità e/o incompatibilità, cause ostative e ipotesi di conflitto di interessi</i> | 6 |
| <i>Art.9 – Durata dei Comitati</i> | 6 |
| <i>Art.10 – Composizione dei Comitati</i> | 7 |
| <i>Art.11 – Compensi e clausola di neutralità finanziaria</i> | 7 |
| <i>Art.12 – Modalità di funzionamento dei Comitati tecnici</i> | 7 |
| <i>Art.13 – Dimissioni, revoca e decadenza dei Componenti dei Comitati</i> | 9 |
| TITOLO III – NORME FINALI | 9 |
| <i>Art.14- Rinvio alla normativa generale</i> | 9 |
| <i>Art.15- Entrata in vigore e disposizioni transitorie</i> | 9 |

TITOLO I - NORME GENERALI

Art.1 - Oggetto e finalità del regolamento

Il Comitato Tecnico Metropolitano dell'Ambiente viene istituito nell'esercizio della potestà regolamentare autonoma in ordine alla propria organizzazione della Città metropolitana di Bari, nel rispetto dei principi costituzionali e delle leggi generali dell'ordinamento riconosciuta all'Ente metropolitano ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 267/00 per l'esercizio delle funzioni di competenza di cui:

- al d. Lgs. n. 152/06 e delegate dalla Regione Puglia con L.R. n. 30 del 03/10/1986, L.R. n. 17/2000, L.R. n. 26 del 07/11/2022;
- al D.P.R. 59/13.

Il Comitato Metropolitano dell'Ambiente:

- non interferisce con le prerogative dell'autorità competente;
- non si configura come organo decisionale sostitutivo dell'Amministrazione;
- le sue attività hanno una natura esclusivamente consultiva e di supporto tecnico-specialistico;
- opera in coordinamento con gli uffici istruttori e nel rispetto dei tempi procedurali applicabili.

Le funzioni, le modalità di costituzione, il funzionamento del Comitato sono disciplinati dal presente Regolamento.

Ulteriori aspetti operativi e non in contrasto con i contenuti del presente Regolamento possono essere regolati con atto di competenza del Dirigente del Servizio Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente – Impianti Termici – Promozione e coordinamento dello sviluppo economico.

Art. 2 – Procedimenti oggetto di valutazione del Comitato Tecnico Metropolitano

Il Comitato Tecnico Metropolitano dell'Ambiente esercita il suo ruolo consultivo e di supporto tecnico – specialistico nell'ambito dei seguenti procedimenti:

- Provvedimento autorizzatorio unico regionale ex art. 27 bis del d. Lgs. 152/2006 (L.R. n. 33/01);
- Autorizzazione integrata ambientale e procedure di riesame ex artt. 29-bis e seguenti del d. Lgs. 152/06;
- Autorizzazione Unica per impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ex art. 208 del d. Lgs. n. 152/06;
- Valutazione di impatto ambientale e valutazione di incidenza ambientale;
- Autorizzazione Unica Ambientale ex art. 3 del D.P.R. 59/13;
- Valutazioni di Incidenza Ambientale di cui al D.P.R. 357/1997;
- Autorizzazione immersione in mare ex art. 109 del d. Lgs. 152/06;

Il Comitato, avendo una funzione esclusivamente consultiva e di supporto tecnico – specialistico non si esprime obbligatoriamente sulle materie e procedimenti di cui al presente articolo ma viene coinvolto nel caso si ravveda la necessità di garantire un qualificato supporto durante la fase istruttoria del procedimento.

La pianificazione delle sedute del Comitato è condotta a seguito di richiesta dei singoli funzionari responsabili del procedimento previa valutazione del Dirigente che uniformerà la decisione al rispetto del principio di buon andamento del procedimento amministrativo sancito dall'art. 97 della Costituzione.

Art.3 – Definizioni

Ai fini del presente Regolamento, si definiscono:

- Comitato tecnico: organismi di cui si avvale l'Ente per le finalità descritte nel precedente art.1;
- Parere: atto formulato a maggioranza dai Comitati, nei settori di competenza, finalizzato a garantire il supporto tecnico-specialistico nella fase istruttoria del procedimento.

Art.4 – Responsabile del procedimento

Il Responsabile del procedimento, per l'individuazione dei soggetti idonei a ricoprire il ruolo di componente del Comitato di cui al precedente art.1, è il Dirigente del Servizio presso di cui il Comitato Tecnico è di supporto.

TITOLO II – MODALITA' DI COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO

Art.5 – Indizione della procedura selettiva

La procedura selettiva di individuazione dei soggetti idonei a ricoprire il ruolo di componente dei Comitati tecnici di cui al presente regolamento è avviata con determinazione dirigenziale del Responsabile del Procedimento, come individuato nel precedente art.3, in cui è disposta l'indizione della predetta procedura, mediante avviso pubblico, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, economicità e rotazione.

Nell'avviso pubblico sono dettagliate le seguenti informazioni, secondo quanto specificato nei successivi articoli del presente Titolo II:

- a) Oggetto della selezione;
- b) Criteri di selezione;
- c) Durata del Comitato;
- d) Composizione del Comitato;
- e) Modalità di conferimento per l'incarico;
- f) Cause di incompatibilità/incompatibilità, cause ostative e ipotesi di conflitto di interessi;
- g) Modalità di presentazione delle candidature;
- h) Compenso spettante ai componenti.

I criteri di selezione devono garantire un elevato standard professionale dei componenti del Comitato. L'Avviso di selezione può prevedere un colloquio orale. I componenti del Comitato sono selezionati tra liberi professionisti e tra esperti provenienti da amministrazioni pubbliche comprese le Università, gli istituti scientifici e di ricerca che abbiano conseguito la laurea da almeno dieci anni e posseggano adeguata qualificazione ed esperienza nelle materie relative al profilo da selezionare.

Per i dipendenti pubblici l'affidamento dell'incarico è subordinato alla preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza ai sensi dell'art. 53 del d. Lgs. 165/01.

Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 4 fissa nell'avviso pubblico i parametri di valutazione con riferimento ai seguenti criteri:

- *Titoli accademici e formazione;*
- = *Esperienze professionali maturate nel settore pubblico e privato, in ambito ambientale con specifico riferimento ai profili professionali a cui il candidato concorre;*
- = *Esperienze in comitati provinciali e regionali e/o commissioni a valenza nazionale in materia ambientale.*

Il responsabile del servizio di cui all'art.4 procederà alla redazione di un elenco con i componenti idonei e i non idonei sulla base dei parametri di valutazione individuati avendo, altresì verificato l'assenza – Cause di inconferibilità e/o incompatibilità, cause ostative e ipotesi di conflitto di interessi di cui al successivo art.8.

All'esito delle operazioni di valutazione, il Responsabile del procedimento trasmette al Sindaco Metropolitanò l'elenco degli idonei.

Art.6 – Modalità di presentazione delle candidature

Le istanze di candidatura, in carta semplice, sottoscritta e corredata da apposito curriculum vitae e professionale, dal quale risultino le comprovate competenze ed esperienze maturate negli ambiti specifici, come indicato nell'art.7, devono essere inoltrate al Sindaco della Città metropolitana di Bari e dovranno pervenire nei modi e nei termini precisati dall'avviso pubblico di indizione della procedura selettiva.

Art.7 – Conferimento dell'incarico ed obblighi dichiarativi

L'incarico di componente dei Comitati previsti dal presente Regolamento è conferito con Decreto del Sindaco metropolitanò, ai sensi dell'art. 20, comma 2, lett. g), dello Statuto della Città metropolitana di Bari, sulla base dell'elenco degli idonei di cui all'art.5

All'atto del conferimento dell'incarico, ciascun professionista designato è tenuto a produrre:

- apposita dichiarazione di accettazione dell'incarico e di adesione alle disposizioni contenute nel presente Regolamento;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l'insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità con l'incarico conferito, ai sensi della normativa vigente.

Le dichiarazioni rese hanno valore di autocertificazione. In caso di dichiarazioni false o mendaci, si applicano le sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, oltre alla decadenza automatica dall'incarico, fatto salvo ogni altro effetto di legge.

Art.8 – Cause di inconferibilità e/o incompatibilità, cause ostative e ipotesi di conflitto di interessi

I componenti dei Comitati oggetto del presente Regolamento non possono essere nominati tra soggetti che:

- rivestano o abbiano rivestito, negli ultimi tre anni, incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali entro l'ambito territoriale della Città metropolitana di Bari;
- ricoprano o abbiano ricoperto nel triennio precedente il ruolo di rappresentanti della Città metropolitana di Bari presso Società, Enti e/o Aziende;
- si trovino in una situazione di conflitto di interessi con la Città metropolitana di Bari;
- Siano stati condannati, con sentenza passata in giudicato, per i reati previsti dal Capo I del Titolo II del libro II del Codice Penale.

Art.9 – Durata del Comitato

Il Comitato di cui al presente Regolamento resta in carica per un triennio decorrente dalla data del decreto di nomina, fermo restando che, alla scadenza, al fine di garantire la continuità delle funzioni, i componenti restano in carica fino all'insediamento del nuovo Comitato.

Art 10 – Composizione dei Comitati

Il Comitato è costituito da 13 (tredici) componenti in grado di garantire la competenza multidisciplinare indispensabile per assicurare il qualificato supporto di esperti così composti:

- n. 5 esperti in ingegneria con particolare riferimento alle discipline dell'idraulica, dell'ambiente e del territorio;
- n.1 esperto in ingegneria industriale e impianti tecnologici;
- n.3 esperti in scienze ambientali, geologiche e chimiche;
- n.1 esperto in scienze agronomiche;
- n.1 esperto in architettura del paesaggio;
- n.1 esperto in scienze biologiche e/o mediche con particolare riferimento alle discipline dell'igiene e della salute pubblica;
- n.1 esperto in diritto amministrativo con particolare riferimento alle tematiche ambientali.

Sono presieduti dal Dirigente del Servizio a cui fanno capo o da suo delegato, senza diritto di voto. Nelle riunioni svolge la funzione di segretario verbalizzante un funzionario del medesimo Servizio, designato dal Dirigente, anch'esso senza diritto di voto.

Art 11 – Compensi e clausola di neutralità finanziaria

Ai componenti esterni dei Comitati di cui al presente Regolamento è corrisposta un'indennità di presenza pari a € 60,00, oltre oneri di legge (contributi previdenziali, IRAP, IVA ove dovuta), per ciascuna seduta, come risultante dall'apposito verbale, sottoscritto nel corso della stessa.

Ai relatori, individuati ai sensi dell'art. 12, comma 2, lett. c), è riconosciuto, per ogni istruttoria completata, discussa e deliberata (comprensiva di tutte le eventuali richieste di integrazione o correzione documentale), un compenso aggiuntivo rispetto al gettone di presenza pari a € 300,00, oltre oneri di legge (contributi previdenziali, IRAP, IVA ove dovuta).

Gli importi di cui ai commi precedenti sono aggiornati annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), rilevata al 31 dicembre dell'anno precedente.

Art 12 – Modalità di funzionamento dei Comitati tecnici

Il Servizio presso cui ciascuno dei Comitati è insediato funge da Segreteria del Comitato relativo, che, in persona del funzionario designato dal Dirigente, provvede a:

- custodire e porre a disposizione dei Componenti del Comitato medesimo, le pratiche di interesse;
- ad assicurare la redazione e l'archiviazione dei verbali delle sedute, nonché alla cura di ogni altro documento inerente all'attività del Comitato, ivi compresi i fogli di presenza;
- a liquidare il compenso spettante ai componenti dei Comitato, giusta l'art.11 del presente Regolamento.

Il Dirigente del predetto Servizio, in qualità di Presidente del Comitato medesimo:

- fissa il calendario degli incontri dei Comitati con riguardo alle esigenze del Servizio e nel rispetto dei tempi procedurali;
- predispone l'ordine del giorno delle sedute costituito da almeno tre punti da trattare; individua fra i componenti del Comitato, per ogni pratica e in base alla tipologia della medesima e alle competenze specifiche dei componenti medesimi, minimo n. 2 (due) relatori che provvederanno ad esaminare preventivamente la pratica stessa, relazionando in merito durante la seduta.

All'atto dell'assegnazione i relatori dichiarano l'inesistenza di cause di astensione o di incompatibilità e, in ogni caso, essi si impegnano alla riservatezza sulle pratiche trattate in consonanza con la disciplina del Pubblico Ufficiale. L'assegnazione delle pratiche ai relatori avviene, di norma, con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni rispetto alla data di trattazione in seduta.

La convocazione del Comitato è notificata ad ogni singolo componente, mediante e-mail o PEC entro 7 (sette) giorni dalla data della seduta, unitamente all'ordine del giorno.

In caso di impedimento a partecipare alle sedute da parte dei singoli componenti, questi devono darne avviso almeno 2 (due) giorni prima della seduta alla Segreteria del Comitato. Nel caso in cui l'assenza riguardi i relatori della pratica la cui discussione è calendarizzata nella seduta medesima, sussiste l'obbligo di trasmettere, unitamente alla comunicazione dell'assenza, una relazione istruttoria e la bozza di parere, allo scopo di non compromettere il regolare svolgimento dell'attività del Comitato.

Le sedute dei Comitati sono validamente costituite con la presenza di almeno un terzo dei componenti (almeno n. 5 componenti). Si svolgono in modalità riservata, non sono aperte al pubblico.

Le riunioni del Comitato possono svolgersi in presenza, in modalità telematica o in modalità mista (telematica ed in presenza). Gli strumenti da utilizzare devono consentire a tutti i partecipanti alla seduta la simultanea identificazione visiva, l'intervento alla riunione, l'espressione del parere.

Ciascun componente chiamato ad intervenire alla riunione da remoto è personalmente responsabile dell'utilizzo non corretto, anche da parte di terzi, del proprio account di accesso alla videoconferenza e della violazione della riservatezza della seduta.

Il componente può assentarsi temporaneamente dalla seduta, pur rimanendo collegato, comunicando espressamente tale volontà.

Prima dell'avvio dei lavori, i componenti del Comitato dichiarano eventuali cause di incompatibilità nella trattazione della/e pratica/he iscritta/e all'ordine del giorno. In caso di sussistenza delle predette cause di incompatibilità, il componente interessato è tenuto ad allontanarsi dell'aula e, pertanto, non partecipa alla votazione. Di tale circostanza viene dato atto nel verbale conclusivo della seduta.

Il verbale della seduta è firmato dal Presidente e dal Segretario e confluisce in apposito volume, in ordine cronologico di svolgimento delle sedute.

L'esame istruttorio delle pratiche viene svolto conformemente all'ordine di acquisizione al protocollo generale, salvo deroghe motivate da ragioni di pubblico interesse. Il Comitato potrà chiedere integrazioni e/o chiarimenti relativi alla documentazione prodotta e, in tal caso, l'esame dell'istanza proseguirà nella prima seduta utile successiva alla presentazione delle integrazioni e/o chiarimenti richiesti.

Il parere del Comitato, espresso in un'apposita relazione sulla conformità dell'istanza oggetto di ogni pratica esaminata e della documentazione tecnica e amministrativa prodotta a corredo della stessa rispetto alle prescrizioni della vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale, viene reso con deliberazione entro e non oltre 60 giorni dall'avvio del procedimento in seno al comitato. Qualora il Comitato non pervenga ad un giudizio unanime sul progetto in esame si procede alla votazione per alzata di mano.

In tal caso le decisioni sono valide se assunte con voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto di voto. In caso di parità, la decisione verrà assunta del responsabile del procedimento oggetto del parere.

Il parere del Comitato è firmato da tutti i componenti presenti e votanti e vistato dal Presidente e dal Segretario.

Il Comitato può deliberare che le sedute si svolgano in forma di sopralluogo tecnico sui siti e sulle aree interessate dai progetti.

Prima della chiusura dei lavori, il Presidente può disporre l'assegnazione delle pratiche da esaminare nella seduta successiva.

Art.13 – Dimissioni, revoca e decadenza dei Componenti dei Comitati

Le dimissioni di un componente sono presentate a mezzo PEC diretta al Sindaco della Città metropolitana di Bari, sono irrevocabili dal momento della loro ricezione ed hanno effetto immediato senza necessità della loro accettazione.

Su proposta motivata del Presidente del Comitato, il Sindaco metropolitano dispone la revoca dell'incarico di un componente nei seguenti casi:

- a) a seguito di gravi inadempienze o ritardi rispetto ai compiti affidati che comportino ingiustificati superamenti dei tempi di conclusione del procedimento;
- b) in caso di comportamenti non conformi a quanto previsto dalle presenti norme di funzionamento accertati dall'Ufficio competente;
- c) nei casi previsti dalla legge per la sospensione dai pubblici uffici degli amministratori;
- d) a seguito di tre assenze consecutive.

La revoca ha effetto dalla data di sottoscrizione del relativo provvedimento sindacale.

TITOLO III – NORME FINALI

Art.14- Rinvio alla normativa Generale

Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento si rimanda alla normativa generale in vigore.

Art.15- Entrata in vigore e disposizioni transitorie

Il presente Regolamento entra in vigore al momento dell'esecutività della deliberazione di approvazione da parte del Consiglio metropolitano.

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento precedentemente approvato con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 35 del 04/04/2018.

Firmato digitalmente da:
Di Lella Giampiero
Firmato il 01/08/2025 13:04
Servizio Certificato: 3771008
Nome del firmatario: di.lella@cm.bari.it
Indirizzo: Sindaco Provincia Regionale - BA

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO

Al nuovo Regolamento per il funzionamento del Comitato Tecnico Metropolitano dell'Ambiente

I. Premessa e contesto normativo

La Città metropolitana di Bari, nell'esercizio della propria potestà regolamentare (ex art. 7 D. Lgs. 267/2000), ha predisposto un nuovo regolamento per il funzionamento del *Comitato Tecnico Metropolitano dell'Ambiente*, in sostituzione del vigente *Regolamento per il funzionamento dei Comitati tecnici normativamente previsti*, approvato con D.C.M. n. 35 del 04/04/2018.

L'aggiornamento si rende necessario per:

- Razionalizzare e semplificare l'assetto dei comitati tecnici;
- Allineare la disciplina regolamentare all'evoluzione del quadro normativo, in particolare alle modifiche intervenute nella **distribuzione delle competenze tra Regione e Città Metropolitana** (es. L.R. Puglia n. 26/2022);
- Garantire un uso più efficiente delle risorse umane e finanziarie disponibili;
- Migliorare la qualità, la flessibilità e la trasparenza dei procedimenti ambientali.

II. Confronto strutturale tra regolamenti

| Comitato | Situazione nel regolamento 2018 | Situazione nel nuovo regolamento | Motivazione del cambiamento |
|---|---------------------------------|----------------------------------|--|
| Comitato Tecnico Rifiuti | Istituto | Accorpato | Funzioni omogenee e assorbibili |
| Comitato Tecnico VIA | Istituto | Accorpato | Idem |
| Comitato Tecnico Inquinamento Atmosferico | Istituto | Accorpato | Idem |
| Comitato Tecnico AIA | Istituto | Accorpato | Idem |
| Comitato Tecnico-amministrativo Urbanistica | Istituto | Eliminato | Mai istituito, l'esercizio della funzione non richiede apporto istruttorio |
| Comitato Tecnico per il Collocamento Mirato | Istituto | Eliminato | Funzioni di competenza ARPAL (L.R. 29/2018) |

Nota: Il nuovo regolamento, dunque, **non estende** la propria portata oltre l'ambito ambientale, rinunciando a inglobare funzioni non più attribuite alla Città metropolitana, in un'ottica di rispetto della normativa vigente e maggiore focalizzazione.

III. Analisi comparata – Contenuti essenziali

| Elemento | Regolamento 2018 | Nuovo Regolamento | Valutazione oggettiva |
|---------------------------|---|---|--|
| Struttura | Quattro comitati distinti | Un unico comitato tecnico ambientale | Razionalizzazione strutturale e gestionale |
| Durata incarico | Annuale (31/12) | Triennale | Miglior continuità ed efficacia tecnica |
| Funzione | Organo consultivo | Organo consultivo | Flessibilità e coerenza procedimentale |
| Modalità operative | Solo in presenza | In presenza, telematica o mista | Modernizzazione, interoperabilità, risparmio |
| Compensi | €100 a seduta | €60 a seduta + €300 a relazione | Aumento selettivo, giustificato e ben regolato |
| Criteri selezione | Generici, basati su CV | Specifici, basati su titoli, esperienza (≥10 anni), colloquio | Merito, qualità, professionalizzazione |
| Composizione | 7-9 membri per comitato (settoriali) | 13 membri multidisciplinari | Visione integrata dei procedimenti ambientali |
| Presidenza | Dirigente del Servizio competente | Invariato | Coerenza istituzionale |
| Finanziamento | Copertura tramite oneri istruttori – nessun impatto su bilancio | Copertura tramite oneri istruttori – nessun impatto su bilancio | Sostenibilità economica garantita |
| Parere | Consultivo | Consultivo | Invariato |

IV. Aspetti qualificanti del nuovo regolamento

Efficienza amministrativa

- Riduzione del numero di organismi collegiali e delle relative sedute.
- Uniformità e centralizzazione della gestione documentale e istruttoria.
- Flessibilità nell'attivazione del comitato.

Qualificazione professionale

- Maggiore selettività in ingresso.
- Comprovata esperienza richiesta (almeno 10 anni) nelle discipline ambientali.
- Possibilità di accedere anche da ambienti universitari o scientifici, rafforzando il valore tecnico.

Innovazione organizzativa

- Modalità di convocazione e partecipazione digitale.
- Semplificazione verbali con uso opzionale di trascrizione automatica.
- Rilevante impatto positivo su tempi, costi, impiego delle risorse.

Sostenibilità finanziaria

- Tutti i compensi e spese sono coperti da **oneri istruttori**.
- Nessun onere aggiuntivo per il bilancio della Città metropolitana.
- **neutralità finanziaria** (D. Lgs. 118/2011).

V. Puntii critici e raccomandazioni operative

| Aspetto | Criticità potenziale | Raccomandazione |
|------------------------------|--|--|
| Compensi per relatori (€300) | Potenziale disequilibrio tra gettone e oneri procedurali | Accurata istruttoria preliminare per ridurre sedute con richiesta integrazione e riduzione del gettone di presenza |
| Unificazione dei comitati | Rischio di sovraccarico nei momenti di picco | Rafforzare risorse di segreteria e pianificazione sedute |
| Attivazione | Possibili difformità interpretative tra servizi | Introdurre linee guida interne o atti di indirizzo attuativi con specifiche linee guida dirigenziali |

VI. Considerazioni finali

Il nuovo regolamento introduce **una vera e propria riforma strutturale e funzionale** dell'assetto dei comitati tecnici ambientali, in coerenza con i seguenti principi:

- **Specializzazione tecnica**
- **Efficienza procedurale**
- **Razionalizzazione istituzionale**
- **Sostenibilità economico-finanziaria**

Esso **non si limita a una revisione formale**, ma propone un **modello innovativo e professionalizzato**, in grado di rispondere con maggiore efficacia alla crescente complessità dei procedimenti ambientali.

Sebbene vi siano elementi che richiedono attenzione in fase applicativa (soprattutto su compensi e pianificazione operativa), nel complesso il regolamento **costituisce un avanzamento sostanziale** della capacità tecnico-amministrativa della Città metropolitana.

VII. Conclusione e proposta

Alla luce delle valutazioni svolte, si propone l'approvazione del nuovo Regolamento per il funzionamento del Comitato Tecnico Metropolitano dell'Ambiente.

Si suggerisce altresì di:

1. Monitorare, nei primi 12 mesi, gli effetti dell'applicazione (soprattutto su costi e tempi medi procedurali);
2. Istituire, se necessario, un "gruppo di controllo misto" temporaneo per garantire il pieno avvio del nuovo modello operante nella fase di prima applicazione.

Bari, 31/07/2025

Il Dirigente del Servizio Tutela e valorizzazione dell'ambiente

Giampiero di Lella

